

L'Assessore agli affari europei, politiche del lavoro, inclusione sociale e trasporti, Luigi Bertschy, riferisce alla Giunta circa le risultanze del lavoro congiunto prodotto dal Dipartimento politiche del lavoro e della formazione, di concerto con i rappresentanti degli enti accreditati per i servizi al lavoro e la formazione, nell'ambito del tavolo tecnico istituito con deliberazione della Giunta regionale n. 197 del 22 febbraio 2019.

Fa presente che il tavolo tecnico aveva come obiettivo l'elaborazione dei seguenti documenti:

- documento recante una proposta per la revisione delle direttive per la gestione delle attività cofinanziate FSE, coerenti con il panorama nazionale delle direttive per l'uso del Fondo sociale europeo;
- documento recante eventuali proposte migliorative del sistema informativo SISPREG2014, con particolare riguardo agli interventi cofinanziati dal FSE, ove non già previste;
- documento condiviso con alcune linee di indirizzo di cui tenere conto per la programmazione 2021/2027, in ambito formativo;
- modalità operative per il monitoraggio delle successive proposte di adeguamento ed implementazione delle direttive e del sistema SISPREG2014.

Evidenzia che, tra le proposte avanzate nel corso dei lavori del tavolo tecnico, vi è quella di modificare, parzialmente, le disposizioni contenute nella deliberazione della Giunta regionale n. 670 del 29 maggio 2017 "Approvazione di disposizioni in merito all'erogazione di indennità di frequenza a favore di disoccupati e inoccupati per la partecipazione ad azioni di politiche attive del lavoro finanziate tramite risorse pubbliche", al fine di meglio disciplinare le differenti casistiche che si possono presentare nell'organizzazione di percorsi formativi rivolti a soggetti disoccupati, di cui al punto 1) della deliberazione 670/2017, nonché di rendere più agevole la partecipazione ai corsi organizzati per i medesimi soggetti.

Propone, pertanto, di modificare parzialmente le disposizioni applicative relative alla corresponsione della indennità di frequenza a favore di disoccupati ed inoccupati per la partecipazione ad azioni di politiche attive del lavoro finanziate tramite risorse pubbliche, prevedendo che le condizioni da rispettare, per l'erogazione della medesima indennità, siano le sole tre seguenti:

- attestazione dello stato di disoccupazione alla data di inizio dell'azione stessa;
- partecipazione ad azioni di durata almeno pari a 20 ore;
- attestazione di una frequenza alle azioni pari almeno al 80% delle ore previste per il periodo considerato

ed ampliando, altresì, la platea dei beneficiari in condizioni di svantaggio anche alla categoria dei migranti, originariamente non prevista.

LA GIUNTA REGIONALE

- preso atto di quanto riferito dall'Assessore agli affari europei, politiche del lavoro, inclusione sociale e trasporti, Luigi Bertschy;
- richiamata la legge regionale 31 marzo 2003, n. 7 "Disposizioni in materia di politiche del lavoro, di formazione professionale e di riorganizzazione dei servizi per l'impiego;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 669 del 29 maggio 2017, recante l'approvazione del documento "Disciplina in materia di tirocini", in conformità agli accordi

sottoscritti, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. n. 281/1997, tra il Governo, le Regioni e le Province Autonome in data 13/01/2013, 05/08/2014 e 22/01/2015 e la revoca della deliberazione della Giunta regionale n. 1496 del 20 ottobre 2015;

- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 670 del 29 maggio 2017 “Approvazione di disposizioni in merito all'erogazione di indennità di frequenza a favore di disoccupati e inoccupati per la partecipazione ad azioni di politiche attive del lavoro finanziate tramite risorse pubbliche”;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 197 del 22 febbraio 2019, “Costituzione di un tavolo tecnico per la valutazione e la successiva revisione delle direttive FSE e del sistema SISPREG 2014”;
- richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1672 in data 28.12.2018, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2019/2021 e delle connesse disposizioni applicative, come adeguato con DGR n. 377 in data 29 marzo 2019;
- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dal Coordinatore del Dipartimento politiche del lavoro e della formazione, ai sensi dell'art. 3, comma 4, della l.r. 22/2010;

su proposta dell'Assessore agli affari europei, politiche del lavoro, inclusione sociale e trasporti, Luigi Bertschy;

ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

- 1) di modificare l'allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 670 del 29 maggio 2017 prevedendo che la corresponsione dell'indennità di frequenza sia prevista alle sole condizioni di:
 - attestazione dello stato di disoccupazione alla data di inizio del percorso formativo
 - partecipazione ad azioni di durata almeno pari a 20 ore
 - attestazione di una frequenza alle azioni pari ad almeno l'80% delle ore previste per il periodo consideratoed ampliando, altresì, la platea dei beneficiari in condizioni di svantaggio alla categoria dei migranti;
- 2) di dare atto che l'allegato documento, che costituisce parte integrante della presente deliberazione, reca il testo coordinato delle disposizioni in merito all'erogazione di indennità di frequenza a favore di disoccupati e inoccupati per la partecipazione ad azioni di politiche attive del lavoro finanziate tramite risorse pubbliche, che annulla e sostituisce quelle approvate con deliberazione della Giunta regionale n. 670 in data 29 maggio 2017;
- 3) di dare atto che la presente deliberazione non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

Allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 1125 in data 23/08/2019

Modifica all'allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 670 in data 29 maggio 2017



DISPOSIZIONI IN MERITO ALL'EROGAZIONE DI INDENNITÀ DI FREQUENZA A FAVORE DI DISOCCUPATI E INOCCUPATI PER LA PARTECIPAZIONE AD AZIONI DI POLITICHE ATTIVE DEL LAVORO FINANZIATE TRAMITE RISORSE PUBBLICHE.

Le presenti disposizioni, al fine di sostenere e promuovere la frequenza alle azioni di politica attiva del lavoro diverse dalle attività di tirocinio e finanziate tramite risorse pubbliche presso la Regione Autonoma Valle d'Aosta, disciplinano la possibilità per l'ente finanziatore di prevedere l'erogazione a favore dei destinatari disoccupati e inoccupati di indennità di frequenza. Tali disposizioni quindi completano il panorama delle forme di sostegno al reddito offerte a quanti partecipano ad attività di politica attiva del lavoro, ad integrazione di quanto previsto sullo stesso argomento dalla disciplina regionale dei tirocini.

1. SOGGETTI DISOCCUPATI E INOCCUPATI

I soggetti disoccupati che accedono ad azioni di politica attiva del lavoro potranno percepire un'indennità forfettaria di frequenza proporzionata alla durata dell'attività finanziata e pari a 75 € lordi ogni 20 ore previste.

In caso di durate non espresse in multipli di 20 ore, l'indennità dovrà essere rideterminata in misura direttamente proporzionale.

L'erogazione dell'indennità spettante dovrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- in un'unica tranches in caso di percorsi di durata inferiore alle 200 ore;
- in almeno 2 tranches per percorsi di durata superiore alle 200 ore, prendendo a riferimento la frequenza attestata nel periodo considerato.

L'indennità potrà essere percepita nel caso vengano rispettate le seguenti condizioni:

- attestazione dello stato di disoccupazione alla data di inizio dell'azione stessa;
- partecipazione ad azioni di durata almeno pari a 20 ore;
- attestazione di una frequenza alle azioni pari almeno al 80% delle ore previste per il periodo considerato.

2. SOGGETTI CON DISABILITÀ E/O IN CONDIZIONE DI SVANTAGGIO E MIGRANTI

Nel caso in cui le azioni siano destinate esclusivamente a soggetti con disabilità e/o in situazione di svantaggio o migranti, l'indennità di frequenza prevista sarà erogata nella misura massima di 5,00 euro lordi all'ora in funzione delle ore realmente frequentate e a prescindere dalla durata dell'azione proposta.

La situazione di svantaggio è definita sulla base di quanto previsto dai documenti di programmazione regionale in materia di politiche del lavoro.

La procedura di identificazione delle azioni da finanziare definirà l'importo orario che verrà erogato nel limite massimo di quanto stabilito dalla presenti disposizioni.

L'erogazione dell'indennità spettante dovrà avvenire secondo le seguenti modalità:

- in un'unica tranche in caso di percorsi di durata inferiore alle 200 ore;
- bimestralmente per percorsi di durata superiore alle 200 ore, prendendo a riferimento la frequenza attestata nel periodo considerato.

L'indennità potrà in ogni caso essere percepita solo nel caso in cui venga rispettata la condizione della partecipazione ad azioni di durata almeno pari a 20 ore.